



Commissione giuridica

2015/2258(INI)

24.5.2016

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite (2015/2258(INI))

Relatore per parere: Heidi Hautala

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE;
 - B. considerando che, per la prima volta, l'UE è stata sottoposta al monitoraggio di un organo delle Nazioni Unite nell'adempimento dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani; che le osservazioni conclusive del comitato CRPD sull'attuazione della Convenzione da parte dell'UE, pubblicate nel 2015, hanno inviato un segnale importante in merito all'impegno dell'UE a favore dell'uguaglianza e del rispetto dei diritti umani;
 - C. considerando che la CRPD è un accordo misto e che, per quanto determinati ambiti rientrano nelle competenze dell'UE, anche gli Stati membri sono tenuti ad attuarla pienamente a livello nazionale;
 - D. considerando che l'ampio spettro di raccomandazioni del comitato CRPD offre un insieme di orientamenti per le misure legislative e politiche che rientrano nelle competenze dell'UE;
 - E. considerando che alcuni Stati membri che hanno ratificato la CRPD devono ancora istituire o designare gli organismi incaricati dell'attuazione e del monitoraggio della Convenzione, come previsto all'articolo 33; che l'operato degli organismi già istituiti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio di cui all'articolo 33, paragrafo 2, viene ostacolato dalla mancanza di risorse finanziarie e umane e dall'assenza di una solida base giuridica per la loro designazione;
1. riconosce l'estrema importanza di un meccanismo efficace per le denunce individuali ai fini della protezione dei diritti contemplati dalla CRPD; invita, in tale contesto, il Consiglio a ratificare senza ulteriore indugio il protocollo facoltativo;
 2. attribuisce la massima importanza all'articolo 33 della CRPD ("Attuazione e monitoraggio a livello nazionale") e ai paragrafi 76 e 77 delle osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite; si compiace, pertanto, che il comitato delle Nazioni Unite approvi la partecipazione del Parlamento europeo al monitoraggio indipendente;
 3. chiede alla Commissione di condurre quanto prima una valutazione o un esame integrale della legislazione e dei programmi di finanziamento dell'UE al fine di accertarne la piena conformità alla CRPD e di proporre, ove necessario, modifiche alla legislazione, prevedendo la partecipazione costruttiva delle organizzazioni attive nel campo delle disabilità e dei membri del quadro dell'UE per la CRPD e definendo obiettivi e scadenze chiari per le riforme; sottolinea, a tal proposito, la necessità di adottare una strategia globale dell'UE sulla CRPD, provvista di un calendario, nonché di parametri di riferimento e scadenze;
 4. invita la Commissione, alla luce delle osservazioni conclusive, a proporre un

aggiornamento periodico della dichiarazione di competenza, con il coinvolgimento formale delle organizzazioni attive nel campo delle disabilità e del Parlamento europeo;

5. invita gli Stati membri ad assegnare alle strutture di monitoraggio istituite in virtù dell'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD, risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento delle loro funzioni, assicurando la loro indipendenza e garantendo che la loro composizione e le loro modalità operative rispecchino i principi di Parigi relativi al funzionamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani, come previsto all'articolo 33, paragrafo 2, nonché prevedendo l'istituzione di una base giuridica formale, che ne definisca chiaramente le funzioni e l'ambito di competenza;
6. sollecita la Commissione europea ad adoperarsi, in stretta collaborazione con gli altri organismi, istituzioni e agenzie dell'UE come pure con gli Stati membri, per coordinare in modo efficace e sistematico le azioni adottate in linea con le osservazioni conclusive; chiede che le modalità di tale collaborazione siano stabilite nell'ambito di una strategia per l'attuazione della CRPD;
7. invita l'UE e gli Stati membri a garantire la consultazione e la partecipazione strutturata e sistematica delle organizzazioni rappresentanti persone con disabilità nell'ambito dell'attuazione delle rispettive osservazioni conclusive;
8. sollecita il Parlamento a rafforzare il meccanismo interno istituito per il coordinamento dell'attuazione della CRPD (UNCRPD Network) affinché diventi un meccanismo trasversale a tutte le commissioni parlamentari per il monitoraggio e l'attuazione della Convenzione, con la partecipazione costruttiva delle organizzazioni attive nel campo delle disabilità;
9. manifesta preoccupazione per le difficoltà che le persone con disabilità tuttora incontrano nell'accesso alla giustizia; ricorda che il diritto di accesso alla giustizia è un diritto fondamentale essenziale, nonché un elemento basilare dello Stato di diritto; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di rendere le procedure completamente accessibili a tali persone e di adeguarle alle loro esigenze; ritiene che la Commissione debba valutare l'opportunità di includere programmi di formazione specifici sulla CRPD nel programma dell'UE nel settore della giustizia per il 2014-2020; suggerisce che i tribunali dell'UE applichino le proprie norme e istruzioni interne in modo tale da facilitare l'accesso alla giustizia per le persone con disabilità e che anche nell'amministrazione della giustizia si tenga conto delle raccomandazioni generali del comitato CRPD;
10. ribadisce l'importanza di assicurare il rispetto delle eccezioni e delle limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi per le persone con disabilità; prende atto della conclusione del trattato di Marrakesh volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti o con disabilità visive, e ribadisce la propria convinzione che l'UE abbia la facoltà di concludere detto trattato senza che la ratifica sia subordinata alla revisione del quadro giuridico dell'UE o ai tempi di una decisione della Corte di giustizia; sottolinea altresì, a tal proposito, la necessità che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri collaborino per garantire che il trattato di Marrakesh sia ratificato rapidamente;
11. sottolinea che qualsivoglia modifica legislativa nell'ambito del diritto d'autore e diritti connessi dovrebbe fornire alle persone con disabilità l'accessibilità a opere e servizi protetti da detti diritti in qualsiasi formato; rammenta che la Commissione dovrebbe

presentare proposte legislative in merito alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e diritti connessi al fine di assicurare che le persone con diverse disabilità abbiano accesso alle opere e ai servizi protetti da detti diritti;

12. deplora il fatto che il Consiglio non abbia accettato l'inclusione dei documenti relativi alla disabilità nell'ambito di applicazione del regolamento che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea;
13. esprime preoccupazione per le recenti proposte del Consiglio volte a ridurre notevolmente l'ambito di applicazione della direttiva dell'UE sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici; teme che le esenzioni proposte dal Consiglio non garantiscano che gli 80 milioni di persone con disabilità e i 150 milioni di persone anziane che vivono nell'UE possano contare su un accesso paritario al mercato unico digitale e ai servizi pubblici online rivolti ai cittadini dell'UE, il che costituisce una violazione del diritto alla parità di accesso alle informazioni sancito dalla CRPD;
14. ribadisce la necessità che gli Stati membri e la Commissione adottino misure concrete per contrastare ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla disabilità;
15. chiede di sbloccare con urgenza la direttiva europea antidiscriminazione, nel cui ambito non si sono registrati passi avanti in seno al Consiglio dal 2008;
16. riconosce che la Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti può contribuire, con molteplici ed efficaci modalità, all'attuazione e al rafforzamento degli obblighi internazionali delle parti della CRPD; si rammarica, a tal proposito, che la Commissione non abbia dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 contenente raccomandazioni alla Commissione sulle conseguenze transfrontaliere della protezione giuridica degli adulti;
17. accoglie con favore la pubblicazione, da parte della Commissione, dell'Atto europeo sull'accessibilità il 2 dicembre 2015; rammenta che è necessario un approccio globale all'accessibilità e che il diritto all'accessibilità di cui all'articolo 9 della CRPD deve essere garantito alle persone con ogni tipo di disabilità;
18. esorta le istituzioni dell'UE a rivedere il proprio statuto del personale e le relative norme di attuazione con l'obiettivo di aumentare il numero dei membri del personale e dei tirocinanti con disabilità, adottando le modifiche necessarie per garantire che tutti i membri del personale con disabilità o con familiari a carico con disabilità possano beneficiare delle stesse opportunità di esercizio dei loro diritti di cui godono gli altri membri del personale;
19. invita la Commissione a procedere a un riesame del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni dell'UE al fine di assicurare che esso tenga pienamente conto delle esigenze sanitarie connesse alla disabilità in linea con la Convenzione.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	24.5.2016
Esito della votazione finale	+: 22 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Angel Dzhambazki
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jens Nilsson